ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1991 del 08/04/2024
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA GRANITIFIANDRE S.P.A., INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA (PUNTO 3.5 ALL. VIII, PARTE SECONDA D.LGS. 152/06 E SS.MM.), SITO IN VIA VALLE D'AOSTA N.37, SASSUOLO (MO). (RIF. INT. N. 01411010356/63). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2070 del 05/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno otto APRILE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **GRANITIFIANDRE S.P.A.,** INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA (PUNTO 3.5 ALL. VIII, PARTE SECONDA D.LGS. 152/06 E SS.MM.), SITO IN VIA VALLE D'AOSTA N.37, SASSUOLO (MO). (RIF. INT. N. 01411010356/63).
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 152 del 11 febbraio 2008 "Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti";
- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la V^ circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 "Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici";
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015";
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 "Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- l'Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 "*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*", Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamato l' "*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*", vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l'istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l'obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l'intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell'aria ed al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata, inoltre, la successiva la D.G.R. n. 145 del 06/02/2023 "*Approvazione del documento di monitoraggio dell'accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia*" emanata dalla Regione Emilia Romagna;

richiamata la **Determinazione n. 19 del 25/01/2016** di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal SAC ARPAE di Modena alla Ditta GranitiFiandre S.p.A. con sede legale in Comune di Castellarano (RE), Via Radici Nord 112, in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) denominato "Granitifiandre S.p.A.", sito in Via Valle d'Aosta n. 37 a Sassuolo (MO);

richiamate le **Det. n. 2868 del 18/08/2016, Det. n. 2096 del 02/05/2018, Det. n. 1948 del 22/04/2021 e Det. n. 131 del 14/01/2022** di modifica non sostanziale AIA;

richiamate, inoltre, le **Det. n. 1617 del 04/04/2018 e n. 5123 del 05/10/2018** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee e la **Det. n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale d'ufficio delle AIA a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da GranitiFiandre S.p.A. – Stab. Sassuolo, mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 09/02/2024 (assunta agli atti con prot. n. 26386) relativa a parziale revisione del progetto di ristrutturazione interna autorizzata con la Det. n. 131 del 14/01/2022 non completamente realizzato in base alle mutate esigenze produttive. In particolare:

- non sarà più realizzata la linea di Smalteria n. 8, comprensiva di pressa ed essiccatoio;
- si procederà alla ristrutturazione della linea produttiva n.1 con sostituzione della pressa ed essiccatoio con impianti similari a quanto già presente sulle linee 2 e 3, in grado di supportare la produzione di formati di maggiori dimensioni;
- sarà dismesso e smantellato il Forno 4;
- sarà sostituito l'ATM n.1 con una nuova macchina più efficiente, di pari potenzialità (vengono fornite caratteristiche tecniche).

In dettaglio, nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

1. a seguito dello smantellamento del Forno 4 la capacità produttiva totale subirà una riduzione da 585 a **390 t/gg**, pari a 5.640.000 di mq/anno, considerando 340 giorni lavorativi;
2. dal punto di vista delle *emissioni in atmosfera:*
   - il punto di emissione **E1** e filtro associato non subiranno nessuna modifica in quanto la linea di smalteria n.1 esistente è già adeguata alle nuove caratteristiche produttive e non sarà sostituita;

- a seguito della sostituzione della vecchia pressa n.1 con nuova pressa il punto di emissione **E5** non subirà modifiche alle caratteristiche autorizzate;
- per i punti di emissione **E6** ed **E9**, non essendo stata realizzata la linea di smalteria 8 e modifiche associate, viene confermato l'assetto autorizzato con 3^ modifica AIA Det. n. 1948 del 22/04/2021, pertanto, ad E6 restano associate le presse 4 e 5 e movimentazione atomizzato e ad E9 restano associate le linee di smalteria 4 e 5 ed i laboratori. Non variano le caratteristiche autorizzate per tali punti;
- il punto di emissione **E17** sarà eliminato a seguito dell'intervento attuato nel reparto di atomizzazione che prevede anche la ridefinizione dei sistemi di trasporto ed insilaggio dell'atomizzato;
- il punto di emissione **E19** viene eliminato a seguito della dismissione e smantellamento del Forno 4;
- i punti di emissione **E23** ed **E24** saranno associati al nuovo essiccatoio previsto sulla linea 1, in sostituzione di quello vecchio. E' richiesto un aumento di portata per E23 da 6.000 a 9.000 Nmc/h e per E24 da 6.500 a 16.000 Nmc/h. A tali impianti non è associato nessun inquinante;
- il punto di emissione **E35** sarà eliminato dal quadro delle emissioni in quanto l'essiccatoio n.8 non è mai stato realizzato;
- è richiesta la modifica della sola dicitura del punto di emissione **E49** poiché, per un refuso nella precedente autorizzazione, veniva ancora descritta come spazzolatura ad uscita forno, mentre si tratta dell'aspirazione in ingresso;
- al punto di emissione **E54** sarà collegato il nuovo ATM in sostituzione di quello vecchio, senza modifiche delle caratteristiche autorizzate per tale emissione;
- i punti di emissione **E88** ed **E89** associati ai raffreddamenti del forno 4 dismesso, vengono eliminati;

3. dal punto di vista dei *flussi di massa e delle quote* è stato applicato quanto previsto dal Protocollo Ceramico e successiva D.G.R. 145 del 06/02/2023, pertanto:
   - per le "polveri fredde", a seguito dell'eliminazione di E17, si avrà una riduzione minima delle quote in uso e la formazione di 0,01 Kg/gg quote patrimonio;
   - per le "polveri calde", a seguito dell'eliminazione di E19, si avrà una riduzione delle quote in uso e la formazione di 1,26 Kg/gg quote patrimonio;
   - per gli "ossidi di azoto", a seguito dell'eliminazione di E19, si avrà una riduzione delle quote in uso e la formazione di 72 Kg/gg quote patrimonio.

   Le quote patrimonio così formate andranno ad aggiungersi a quelle già autorizzate. Anche per i restanti inquinanti si verificano riduzioni rispetto ai flussi di massa autorizzati con atto di Rinnovo 2016;
4. non sono attese variazioni rispetto al bilancio complessivo dei materiali, bilancio idrico, ai consumi energetici, ai rifiuti, alle misure attuate di protezione di suolo e acque sotterranee e rispetto all'impatto acustico prodotto;
5. non sono previste variazioni significative per gli *indicatori di performance* rispetto ai livelli attualmente raggiunti;

dato atto che in data 31/01/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

ritenuto necessario aggiornare l'elenco degli impianti presenti attualmente in azienda facendo riferimento alle modifiche sopra elencate;

valutato necessario che:

- per il punto di emissione **E54** il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime analisi in triplo per portata ed inquinanti;
- per i punti di emissione **E23** ed **E24** il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime analisi in singolo per portata;
- per il punto di emissione **E5**, per il quale viene sostituita una delle 3 presse esistenti con nuova pressa senza variazione delle caratteristiche autorizzate, si ritiene sufficiente che il gestore invii la prima analisi di autocontrollo prevista dal piano di monitoraggio;

preso atto:

- della riduzione a **390 t/gg** del valore di capacità massima produttiva autorizzata, si procederà ad aggiornare l'AIA a tale valore;
- che la linea di smalteria n. 8 e relativi impianti associati non sono mai stati realizzati, pertanto, per i punti di emissione E6 ed E9 non si ritiene necessaria nessuna comunicazione, in quanto gli stessi si considerano già a regime nell'assetto autorizzato con Det. n. 1948 del 22/04/2021;
- della correzione della dicitura del punto di emissione E49, si procederà ad aggiornare il quadro delle emissioni autorizzate come richiesto dal gestore;
- dell'eliminazione dei punti di emissione E17 ed E19 e relativi impianti; pertanto, si procederà ad aggiornare il quadro delle emissioni autorizzate. Le nuove quote patrimonio formate a seguito dell'eliminazione di tali punti di emissione, in conformità con quanto previsto nell'Accordo territoriale volontario del 12/12/2019 citato in premessa e della successiva D.G.R. 145 del 06/02/2023 (in particolare, a quanto previsto dal punto n.4 - Sezione E - Allegato 1), saranno riportate nell'allegato al presente atto e potranno essere mantenute al 100% per 5 anni conteggiati dal 09/02/2024 (data di presentazione della domanda di modifica non sostanziale AIA);

verificato che per i restanti inquinanti si registra una riduzione rispetto ai flussi di massa autorizzati con atto di Rinnovo AIA Det. n. 19 del 25/01/2016 (atto di riferimento per la variazione dei flussi di massa);

valutato opportuno aggiornare le prescrizioni relative ai metodi di prelievo ed analisi, a guasti e anomalie, agli autocontrolli in riferimento al documento ARPAE Istruzione Operativa I85006/ER, Rev. del 19/04/2022 (data emissione 26/07/2022) "*Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*", aggiornato in base alla normativa vigente;

ritenuto, inoltre, necessario aggiungere alla sezione E di raccomandazioni del presente atto le azioni e buone pratiche di gestione che il gestore deve attuare al fine di evitare l'insorgere di problematiche relative ad eventuali emissioni odorigene;

preso atto del fatto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda: il bilancio dei materiali, il bilancio idrico, i rifiuti, gli scarichi, la protezione del suolo e sottosuolo, i consumi energetici, l'impatto acustico associato all'installazione ed i livelli di performance raggiunti. Sarà verificato l'andamento di tali matrici in ambito dei report annuali;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021, la Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 13/03/2024 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/05/2024, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la D.D.G. n. DEL-2023-100 del 23/10/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale - Disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna", con la quale sono stati rinnovati gli incarichi di funzione in scadenza al 31/10/2023, ;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

L'INCARICATA DI FUNZIONE DETERMINA

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare **l'Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n. 19 del 25/01/2016** di Rinnovo AIA e ss.mm. rilasciate dalla SAC ARPAE di Modena all'installazione GranitiFiandre S.p.A., avente sede legale in Comune di Castellarano (RE), Via Radici Nord 112, in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Valle d'Aosta n. 17, in Comune di Sassuolo, come di seguito indicato:

a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 09/02/2024 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti da ARPAE di Modena con prot. n. 26386;

b) il **punto 1 della Det. n. 19/2016 e s.m.** è sostituito con il seguente:

"1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (p*unto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.*) per una capacità massima di produzione pari a **390 t/giorno** di prodotto cotto";

c) alla **Sezione C1.2** *"Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico"* dell'Allegato I l'elenco degli impianti relativo alle fasi del ciclo produttivo è aggiornato come di seguito:

"Macinazione delle Materie Prime

All'interno dello stabilimento sono presenti n. 4 mulini continui e turbodissolutori

Atomizzazione della barbottina

All'interno dello stabilimento al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti sempre n. 6 atomizzatori.

Pressatura

All'interno dello stabilimento al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n.5 presse.

Essiccamento

All'interno dello stabilimento al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n. 5 essiccatoi.

Smaltatura e Preparazione Smalti

All'interno dello stabilimento al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n. 23 mulini tamburlani discontinui, 5 micronet, n.1 tintometro e n.5 linee di smaltatura.

Cottura

All'interno dello stabilimento al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n.2 forni di cottura gres porcellanato.

Squadratura e Lappatura

All'interno dello stabilimento sono presenti n.5 linee di squadratura a secco e n. 2 linee di lappatura.

Scelta e Confezionamento

All'interno dello stabilimento sono presenti n.5 linee di scelta, i pallettizzatori e n. 2 confezionatrici.

Eliminate le Fasi di Prelevigatura e Produzione di "piastrelle speciali" in seconda cottura".

d) la **Sezione D2.4** "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è sostituita con la rispettiva sezione riportata nell'allegato al presente atto di modifica;

e) alla **Sezione E** "*Raccomandazioni di gestione*" dell'Allegato I viene aggiunto il seguente punto:

"17. Al fine di evitare l'insorgere di problematiche relative ad eventuali emissioni odorigene, il gestore deve:

- verificare, anche attraverso indagini di mercato, la possibilità di utilizzo di inchiostri a minor impatto odorigeno, caratterizzati da ridotte emissioni sulla base di adeguata documentazione del produttore o di prove in campo;
- mantenere in stoccaggio il materiale per almeno 24 ore prima della cottura, ove compatibile con l'assetto impiantistico del sito;
- adottare in via preferenziale inchiostri e colle a base acquosa o a base solvente con basso impatto odorigeno, definiti sulla base di documentazione del fornitore;
- valutare la sperimentazione di tecnologie che consentono la mitigazione delle emissioni odorigene;

- per minimizzare la quantità di inchiostro da applicare, valutare l'utilizzo di una base di smalto scura come fondo dei prodotti più scuri;
- verificare i possibili interventi di risettaggio dei cicli di cottura e della gestione delle temperature dei fumi, al fine di ottimizzare la combustione delle sostanze organiche, responsabili delle emissioni odorigene;
- per la realizzazione dei prodotti con maggiore carico di sostanza organica (es. decoro standard, glossy, colle, prodotti scuri), valutare la possibilità di individuare per la cottura il forno maggiormente idoneo a ridurre le emissioni odorigene;
- valutare preventivamente eventuali sistemi di contenimento delle emissioni odorigene a valle degli attuali depuratori a servizio dei forni di cottura, nell'eventualità di una futura evoluzione della tecnologia produttiva".

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 19 del 25/01/2016 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 19 del 25/01/2016 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta GranitiFiandre S.p.A. ed al Comune di Sassuolo, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 7 pagine e n.1 Allegato

ALLEGATO: ALLEGATO 5^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA GRANITIFIANDRE S.P.A. DI SASSUOLO

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. … fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ……..……. Firma ……..……..

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

ALLEGATO 5^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA GRANITIFIANDRE S.P.A. DI SASSUOLO

- Rif. int. N. 01411010356/63
- sede legale in via Radici Nord n. 112, Castellarano (RE) e produttiva via Valle d'Aosta n. 37, Sassuolo (MO)
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 del D.Lgs. 152/06 e s.m.)

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – n.3 smaltatrici (linee 1-2-3)	PUNTO DI EMISSIONE E2 – Miscelazione materie prime e tramogge di carico	PUNTO DI EMISSIONE E3 – Spazzolatrici e Bisellatrici (linee 1-2-3)	PUNTO DI EMISSIONE E5 – n.3 presse (linee 1-2-3) e movimentazione atomizzato	PUNTO DI EMISSIONE E6 – n.2 presse (linee 4-5) e movimentazione atomizzato
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	(°)	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	60.000	50.000	30.000	76.000	61.200
Altezza minima (m)	17	17	17	33	33
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Silice libera cristallina (mg/Nm^3) (*)	5	5	5	5	5
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*

(§) rif. prescrizione **n. 7**

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E7 – Pulizia presse e sili + Setacci	PUNTO DI EMISSIONE E8 – Aspirazione movimentazione ed insilaggio atomizzato	PUNTO DI EMISSIONE E9 – n.2 smaltatrici (linee 4-5) e laboratori	PUNTO DI EMISSIONE E10 – Sfiato del Silos calce e reagenti filtro fumi	PUNTO DI EMISSIONE E11 – Macinazione smalti e laboratorio
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	1.800	40.000	40.000	1000	8.000
Altezza minima (m)	15	12	12	8	12
Durata (h/g)	1	24	24	saltuaria	15
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	9,4	9.4	9,4	10	9,4
Silice libera cristallina (mg/Nm^3) (*)	5	5	5	5	5
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*	*(§)*	*semestrale portata e polveri*

(§) rif. prescrizione **n. 10**

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E12 – Forno n.2	PUNTO DI EMISSIONE E13 – Atomizzatore ATM4	PUNTO DI EMISSIONE E16 – Pulizia zona uscita forni	PUNTO DI EMISSIONE E20 – Pulizia scelta e ingresso forni
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	25.000	55.000	1.800	1.800
Altezza minima (m)	15	28	14	14
Durata (h/g)	24	24	1	1
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	3,5	20	9,4	9,4
Silice libera cristallina (mg/Nm^3) (*)	-	5	5	5
Piombo (mg/Nm^3)	0,2	-	-	-
Fluoro (mg/Nm^3)	3,5	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm^3)	50	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm^3)	20	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	200	350	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	500 (#)	35 (#)	-	-
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto con calce	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	*Trimestrale per portata, polveri, fluoro* *Semestrale per SOV, Aldeidi* *Annuale per NOx, Pb*	*Trimestrale portata e polveri* *Annuale NOx*	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(#) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E21 – n.2 linee di lappatura	PUNTO DI EMISSIONE E22 – Carico camion	PUNTO DI EMISSIONE E23 – Essiccatoio rapido orizzontale pressa 1 (camino 1)	PUNTO DI EMISSIONE E24 – Essiccatoio rapido orizzontale pressa 1 (camino 2)
Messa a regime	a regime	a regime	(§)	(§)
Portata massima (Nm^3/h)	18.750	33.000	9.000	16.000
Altezza minima (m)	14	10	15	15
Durata (h/g)	24	12	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	9,4	9,4	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm^3) (*)	5	5	-	-
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	-	-
Frequenza autocontrolli	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*	-	-

(§) rif. prescrizioni **n. 3, 4 e 5**

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E26 – Essiccatoio rapido verticale pressa 5	PUNTO DI EMISSIONE E27 – Essiccatoio rapido orizzontale pressa 2 (camino 1)	PUNTO DI EMISSIONE E28 – Essiccatoio rapido orizzontale pressa 2 (camino 2)	PUNTO DI EMISSIONE E29 – Essiccatoio rapido orizzontale pressa 3 (camino 1)	PUNTO DI EMISSIONE E30 – Essiccatoio rapido orizzontale pressa 3 (camino 2)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	4.000	9.000	16.000	9.000	16.000
Altezza minima (m)	15	15	15	15	15
Durata (h/g)	24	24	24	24	24

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E36 – Essiccatoio rapido verticale pressa 4	PUNTO DI EMISSIONE E40 – Forno n.5	PUNTO DI EMISSIONE E41 – Sfiato silos calce e reagenti filtro fumi	PUNTO DI EMISSIONE E47 – Atomizzatore ATM5 (#)	PUNTO DI EMISSIONE E49 – Spazzolatura ingresso forni
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	6.000	15.000	1.000	85.000	15.000
Altezza minima (m)	15	16	8	28	14
Durata (h/g)	24	24	saltuaria	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	-	3,5	10	20	9,4
Silice libera cristallina (mg/Nm^3) (*)	-	-	5	5	5
Piombo (mg/Nm^3)	-	0,25	-	-	-
Fluoro (mg/Nm^3)	-	3,5	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm^3)	-	50	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm^3)	-	20	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	-	200	-	350	-
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	-	500 (°)	-	35 (°)	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto con calce	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	*Trimestrale per portata, polveri, fluoro* *Semestrale per SOV, Aldeidi* *Annuale per NOx, Pb*	*(§)*	*Trimestrale portata e polveri* *Annuale NOx*	*semestrale portata e polveri*

(§) rif. prescrizione **n. 10**

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(#) con recupero raffreddamenti forni n. 2 e 5

(°) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E50 – Cabina di verniciatura	PUNTO DI EMISSIONE E52 – Pulizia piastrelle dopo spazzolatura sulle smaltatrici	PUNTO DI EMISSIONE E54 – Atomizzatore ATM1 (°)	PUNTO DI EMISSIONE E55 – Atomizzatore ATM3 (°)	PUNTO DI EMISSIONE E56 – Atomizzatore ATM2 (°)
Messa a regime	a regime	a regime	(§)	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	20.000	3.000	43.000	43.000	43.000
Altezza minima (m)	8	10	28	28	28
Durata (h/g)	8	15	20	20	20
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	-	10	20	20	20
Silice libera cristallina (mg/Nm^3) (*)	-	5	5	5	5
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	-	-	350	350	350
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	-	-	35 (#)	35 (#)	35 (#)
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	*semestrale portata e polveri*	*Trimestrale portata e polveri Annuale NOx*	*Trimestrale portata e polveri Annuale NOx*	*Trimestrale portata e polveri Annuale NOx*

(§) rif. prescrizioni **n. 3, 4 e 5**

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(°) solo tre atomizzatori su quattro possono funzionare contemporaneamente

(#) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E65 – Movimentazione atomizzato ed impianto recupero scarti	PUNTO DI EMISSIONE E66 – Atomizzatore ATM0 (°)	PUNTI DI EMISSIONE E67, E68 – Pulizia pneumatica zona silos porcellanato e recupero scarti	PUNTI DI EMISSIONE E73, E74 – Sfiati silos raccolta polveri da scarico filtri
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	48.000	43.000	2.100 cad	2.500 cad
Altezza minima (m)	18	28	17 cad.	17 cad.
Durata (h/g)	24	20	1 cad.	24 cad.
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	9,4	20	9,4	9,4
Silice libera cristallina (mg/Nm^3) (*)	5	5	5	5
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	-	350	-	-
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	-	35 (#)	-	-
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	*Trimestrale portata e polveri*	*Trimestrale portata e polveri Annuale NOx*	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*

(°) solo tre atomizzatori su quattro possono funzionare contemporaneamente

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(#) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTI DI EMISSIONE E75, E76 – Filtri movimentazione atomizzato	PUNTO DI EMISSIONE E79 – Filtro aspirazione Torre tecnologica + Linee taglio uscita presse 1-2-3	PUNTI DI EMISSIONE E81, E82 – Filtri sfiato raccolta polveri provenienti dagli scarichi dei filtri polveri	PUNTO DI EMISSIONE E83 – Aspirazione saldatura manutenzione	PUNTO DI EMISSIONE E84 – Aspirazione Taglio al plasma
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	40.000 cad.	79.500	2.500 cad.	1.500	2.000
Altezza minima (m)	17 cad.	17	17 cad.	7	7
Durata (h/g)	24 cad.	24	24 cad.	Saltuaria	Saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	9,4	9,4	9,4	10	10
Silice libera cristallina (mg/Nm^3) (*)	5	5	5	-	-
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	-	-	-	5	20
Monossido di carbonio (mg/Nm^3)	-	-	-	10	5
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	-	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*	*Annuale per portata e polveri*	*Annuale per portata e polveri*

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E90 – Camino Raffreddamento Diretto Forno n. 5	PUNTO DI EMISSIONE E91 – Camino Raffreddamento AAC1+RLW Forno n.2	PUNTO DI EMISSIONE E92 – Camino Raffreddamento AAC1 Forno n.2	PUNTO DI EMISSIONE E93 - Aspirazione linea n.1 di taglio e rettifica a secco (°)	PUNTO DI EMISSIONE E94 - Aspirazione linea n. 2 di taglio e rettifica a secco (°)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	26.000	20.000	40.000	29.000	29.000
Altezza minima (m)	13,2	13,2	13,2	10	10
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	-	-	-	15	15
Silice libera cristallina (mg/Nm^3) (*)	-	-	-	5	5
Impianto di depurazione	-	-	-	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	-	-	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(°) ogni linea di taglio e rettifica a secco è costituita da: una macchina di incisione e taglio, una macchina di incisione e spacco, due moduli di squadratura e bisellatura

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E95 - Aspirazione linea n. 3 di taglio e rettifica a secco (°)	PUNTO DI EMISSIONE E96 - Aspirazione linea n. 4 di taglio e rettifica a secco (°)	PUNTO DI EMISSIONE E97 - Aspirazione spazzolatrici (tutte le linee)	PUNTO DI EMISSIONE E102 - Aspirazione linea di taglio e rettifica a secco (5) (°)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm^3/h)	29.000	29.000	12.350	29.000
Altezza minima (m)	10	10	10	10
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	15	15	15	15
Silice libera cristallina (mg/Nm^3) (*)	5	5	5	5
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*	*semestrale portata e polveri*

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(°) ogni linea di taglio e rettifica a secco è costituita da: una macchina di incisione e taglio, una macchina di incisione e spacco, due moduli di squadratura e bisellatura

All'interno dello stabilimento, inoltre, sono presenti:

- i punti di emissione E85 ed E86 associati ai Gruppi Elettrogeni 1 e 2 aventi potenza pari a 1.000 kW cad., che funzionano solo in caso di emergenza, pertanto, non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.;
- il punto di emissione E87 associato alla motopompa antincendio, i punti di emissione E99 ed E100 associati ai serbatoi di gasolio per i gruppi elettrogeni di emergenza GE1 e GE2, il punto di emissione E98 associato alla cisterna di stoccaggio gasolio da 5 mc per autotrazione mezzi aziendali, che non necessitano di autorizzazione.

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

Reso noto che il carico inquinante derivante da punti di emissione in atmosfera autorizzati per un funzionamento saltuario **è da intendersi pari a zero,** le quote in uso e patrimonio associate all'impianto sono le seguenti:

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	09/02/2024	**335,30**	18/11/2021	**0,04**	Trasformazione quote in uso in quote patrimonio a seguito di miglioramenti impiantistici e di processo (art. 5, lett. a Accordo Territoriale Volontario)	**Durata illimitata**
			09/02/2024	**0,01**	Trasformazione quote in uso in quote patrimonio a seguito di miglioramenti impiantistici e di processo (art. 5, lett. d Accordo Territoriale Volontario e D.G.R. 145 del 06/02/2023 - punto n.4 - Sezione E - Allegato I)	**09/02/2029**
Materiale particellare (emissioni "calde")	09/02/2024	**3,36**	18/11/2021	**2,08**	Trasformazione quote in uso in quote patrimonio a seguito di miglioramenti impiantistici e di processo (art. 5, lett. a Accordo Territoriale Volontario)	**Durata illimitata**
			09/02/2024	**1,26**	Trasformazione quote in uso in quote patrimonio a seguito di miglioramenti impiantistici e di processo (art. 5, lett. d Accordo Territoriale Volontario e D.G.R. 145 del 06/02/2023 - punto n.4 - Sezione E - Allegato I)	**09/02/2029**
Ossidi di Azoto	09/02/2024	**2.572**	18/11/2021	**21,6**	Trasformazione quote in uso in quote patrimonio a seguito di miglioramenti impiantistici e di processo (art. 5, lett. a Accordo Territoriale Volontario)	**Durata illimitata**
			09/02/2024	**72**	Trasformazione quote in uso in quote patrimonio a seguito di miglioramenti impiantistici e di processo (art. 5, lett. d Accordo Territoriale Volontario e D.G.R. 145 del 06/02/2023 - punto n.4 - Sezione E - Allegato I)	**09/02/2029**

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
  Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.
  I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.
  Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
  Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).
  È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA).
  In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	**n° punti prelievo**	**Lato minore (metri)**	**N° punti prelievo**	
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3	

  Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:
  - almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
  - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

  Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas** e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I

punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (comma 9): "…*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura**.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	– UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) – UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O_2)	– UNI EN 14789:2017 (*) – ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H_2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	– UNI EN 13284-1:2017 (*) – UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) – ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m3)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 11768:2020
Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	– ISO 15713:2006 (*) – UNI 10787:1999 – UNI CEN/TS 17340:2021 – ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)	– UNI EN 14385:2004 (*) – ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 – US EPA Method 29
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Aldeidi	– CARB 430:1991 – Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A – US EPA-TO11 A (**) – NIOSH 2016 (**) – Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO_2	– UNI EN 14792:2017 (*) – ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) – ISO 10849 (metodo di misura automatico) – Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO_2	– UNI EN 14791:2017 (*) – UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) – ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E23, E24, E54**) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Sassuolo (MO).
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Sassuolo (MO) **i dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**; in particolare:
   - relativamente al punto di emissione **E54** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
   - relativamente ai punti di emissione **E23, E24** un unico prelievo per portata alla messa a regime.

   Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. Il gestore, relativamente al punto di emissione **E5** dovrà inviare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Sassuolo le analisi relative al primo autocontrollo previsto dal Piano di Monitoraggio successivo al presente atto di modifica.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena **per almeno cinque anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
   - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
   - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
10. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo (forni)** i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento e garantire sia la lettura istantanea, sia le registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure, con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione). Le registrazioni devono essere tenute a disposizione per almeno **cinque anni**.

    È concessa l'**esenzione dall'obbligo di installazione del misuratore di pressione differenziale per i punti di emissione E10** ed **E41** (corrispondenti agli sfiati silos calce e reagenti filtro fumi, provvisti di filtro a tessuto) alle seguenti condizioni:
    a) l'accesso ai punti di emissione e alla struttura e deve essere garantito in sicurezza all'Ente di Controllo, anche in assenza di strutture fisse;
    b) il limite di emissione fissato nel presente provvedimento ha valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE;
    c) con periodicità almeno semestrale la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti sul registro aziendale.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non

garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

12. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
    - il tipo di azione intrapresa;
    - l'attività collegata;
    - il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

    A questo proposito, si precisa che:

    a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;

    b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di **durata superiore a 1 ora**, è escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi:

        i. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;

        ii. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);

        iii. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena **per almeno per 5 anni**.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

13. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n°6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.
14. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata su apposito registro.

    Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

    Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

    - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
    - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
    - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

ALTRE PRESCRIZIONI

15. i sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinamento possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura;
16. I forni e gli atomizzatori devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi.** Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

    In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da

parte dell'Azienda e che sono **prontamente disponibili in caso di richiesta** da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno per 5 anni.

17. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
18. L'azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 15 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ……..……. Firma ……..……..

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.